

Guida all'Esonero ECM per Altri Corsi Universitari (≥ 60 CFU/anno)

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

1. Spiegazione e Requisiti

L'esonero viene concesso per la frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. L'esonero riduce l'obbligo formativo individuale, ma **non attribuisce crediti**.

La categoria specifica di "**Altri corsi universitari da almeno 60 CFU/anno**" si riferisce ai:

- **Corsi universitari diversi da quelli espressamente indicati nel Manuale della Formazione del Professionista sanitario ***.
- Questi corsi devono rientrare nell'ambito delle **attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria**.
- Devono richiedere una **frequenza di almeno un anno solare**.
- Devono attribuire **almeno 60 CFU/anno**.

La durata dell'esonero non può in alcun caso eccedere gli anni di durata legale del corso universitario e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.

2. Quantificazione dell'Esonero

La misura dell'esonero per questi corsi universitari annuali che attribuiscono almeno 60 CFU/anno è calcolata come una riduzione di **1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza**.

Limiti Massimi:

- L'esonero **non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale** per ciascun anno di attribuzione.

Nota sui Crediti Acquisiti:

- Il professionista sanitario ha comunque diritto di partecipare a corsi ECM durante il periodo di esonero.
- Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno **comunque conteggiati** ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

Regole di attribuzione (se la frequenza è a cavallo di più anni):

- Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza.
- Il professionista sanitario ha la possibilità di **scegliere l'anno di attribuzione** dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza effettiva sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto.

3. Modalità di Richiesta

L'interessato deve presentare apposita istanza, collegandosi con SPID o CIE al portale <https://application.cogeaps.it/login/> poi procedere come segue:

- selezionare ESONERI, ESENZIONI ED ALTRE RIDUZIONI
- Aggiungi ESONERO
- selezionare la voce ALTRI CORSI UNIVERSITARI DA ALMENO 60 CFU/ANNO
- indicare DATA INIZIO e DATA FINE
- scaricare il template (in basso a dx) contenente i dati appena dichiarati

- sottoscrivere il template
- effettuare l'upload del template firmato e degli altri allegati in possesso

Per effetto delle suddette operazioni, il sistema attribuirà automaticamente la riduzione conseguente e la situazione verrà aggiornata.

** laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;*

- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;

- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".